

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1208)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1960

Modificazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1946, n. 31, contro la disoccupazione e a favore dell'efficienza produttiva delle aziende agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, venne a suo tempo articolato ed applicato al fine di permettere la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e la massima utilizzazione della mano d'opera.

I due indirizzi si rendono evidenti nell'articolo 1 del decreto accennato; ma nella scala dei valori economici e sociali, che la disposizione intende esaltare, prevale, senza dubbi di sorta, il potenziamento della produttività che investe tutti i più importanti problemi del momento presente.

Nella prima fase applicativa del decreto legislativo presidenziale citato, la mano di opera assunta per il tramite dell'Ufficio di collocamento trovò facile ed utile impiego, e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolari n. 121 e 124 rispettivamente del 10 dicembre 1948 e 30 dicembre 1950, autorizzò l'ammissione a sussidio, sempre ai sensi del decreto legislativo presidenziale n. 31, della spesa per i movimenti di terra riguardanti il tracciato ed il riattamento di strade poderali ed interpoderali, nelle zone

di montagna e, con circolare n. 15 dell'11 febbraio 1955, in altre zone precedentemente non incluse.

In conseguenza di quanto sopra la mano d'opera venne avviata ai lavori stradali eseguiti anche da consorzi volontari.

In prosieguo di tempo, specialmente nella zona montana, in progressiva fase di spopolamento, ebbe a verificarsi carenza di mano d'opera con l'inconveniente gravissimo di dover rinviare urgentissimi lavori di viabilità con notevolissimo e comprensibile danno economico; infatti, la deficiente viabilità ostacola, specialmente in montagna e nell'alta collina, il razionale sfruttamento di estese zone coltivabili.

Fin dal 1947 e precisamente con circolare n. 632 del 20 gennaio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rendendosi conto della necessità e dell'urgenza delle opere di miglioramento, nonchè delle difficoltà che si verificavano nel reperimento della mano di opera accordò l'impiego, in misura non superiore al 50 per cento, della mano d'opera familiare per l'esecuzione dei lavori previsti.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È proprio in questo primo provvedimento che s'intravede la necessità di un utile adeguamento della legge alle nuove esigenze.

Allo stato presente della situazione, accentuatasi la carenza della mano d'opera e non potendosi ritardare l'esecuzione di tracciati stradali indispensabili alla ripresa produttiva di aziende montane e collinari, soprattutto ai fini del potenziamento zootecnico (sfruttamento di praterie falciabili, sviluppo della praticoltura artificiale, miglioramento dei pascoli) intimamente legato al consolidamento dell'economia di quelle zone soggette, con crescente intensità, a vistosi fenomeni di spopolamento, si rende indispensabile il ricorso ad accorgimenti tecnici per la esecuzione di opere di sbancamento.

L'autorizzazione, quindi, all'adozione di mezzi tecnici ausiliari unita alla già accordata facoltà d'impiego di mano d'opera familiare, risolverebbe problemi che da tempo assillano gli organi esecutivi.

Il presente provvedimento, consentendo l'uso di macchine capaci di permettere una più rapida e perfetta esecuzione delle opere, *rappresenta l'indispensabile ulteriore adeguamento della legge* alle mutate condizioni economico-sociali della Nazione.

Considerate la indiscussa utilità del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e la possibilità applicativa del medesimo, sono sicuro che non mancherà, onorevoli senatori, la vostra adesione al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole e la utilizzazione della mano d'opera disoccupata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi nelle spese:

1) di sistemazione agraria, ivi compresa la viabilità, di ripristino della coltivabilità dei terreni;

2) di sistemazione e di ripristino degli arboreti e dei vigneti.

Il contributo è concesso per le spese di mano d'opera e per l'uso di mezzi meccanici ausiliari inerenti ai lavori di carattere straordinario, esclusi quelli di ordinaria manutenzione, e non può superare il 35 per cento, il 52 per cento ed il 67 per cento, rispettivamente, per le grandi, medie e piccole aziende. La misura del contributo è determinata avuto riguardo alla possibilità di assorbimento della mano d'opera nei confronti della disoccupazione nella zona, alla rapidità ed elevatizza del reddito produttivo dei lavori ed all'organizzazione dell'azienda.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su proposta degli ispettori compartimentali dell'agricoltura, provvede d'intesa col Ministro del tesoro a stabilire, nelle rispettive circoscrizioni, i limiti di ampiezza delle aziende per la classificazione di esse ai fini dell'applicazione del precedente comma ».